

DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI

Bellinzona, luglio 2009

CIRCOLARE N. 3/2009

Modifica la circolare n. 3/2006 del gennaio 2006

**MODALITA' D'IMPOSIZIONE
DELLE LIQUIDAZIONI IN CAPITALE
(Art. 37 e 38 LT e 38 LIFD)**

	Pag.
1. Liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti	2
1.1 Modalità d'imposizione	2
1.1.1 In generale	2
1.1.2 In caso di decesso	3
1.1.3 Imposta comunale	4
2. Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza	4
2.1 Modalità d'imposizione	5
2.1.1 In generale	5
2.1.1.1 Cumulo prestazioni in caso di decesso di un coniuge	9
2.1.1.2 Prelevamenti anticipati	10
2.1.1.3 In caso di cambiamento d'impiego	10
2.1.1.4 In caso di trasferimento di domicilio all'estero	10
2.1.1.5 Intimazione di più tassazioni durante lo stesso anno	11
2.2 Obbligo della dichiarazione	12
2.3 Imposta comunale	12
2.4 Imposta federale diretta	12
3. Prestazioni in capitale da assicurazioni riscattabili a premio unico	12
Tabella di conversione	15
Tariffe IFD Prae 2007	16

1. Liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti (art. 37 LT)

L'imposta sul reddito ha per oggetto tutti i redditi del contribuente, siano essi unici o periodici, in particolare il reddito da attività lucrativa, i redditi provenienti dalla previdenza così come i redditi acquisiti in sostituzione di un'attività lucrativa.

Le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti costituiscono degli incrementi di sostanza unici, destinati a tacitare futuri diritti patrimoniali che decadono con il versamento della prestazione unica. Le prestazioni devono estendersi su più periodi fiscali per essere qualificate periodiche.

Esse entrano in considerazione come estinzione di debito per prestazioni future, e solo quale adempimento di un debito originario (Stammschuld) che dava al beneficiario il diritto alle prestazioni periodiche (Archivio 70,210 = RDAF 2002 II 1, 4, consd. 3.a e riferimenti citati).

Il pagamento posticipato di prestazioni ricorrenti maturate precedentemente non costituisce pertanto una liquidazione in capitale dell'art. 37 LT (Archivio 48, pag. 72). L'eccezione è confermata dalla giurisprudenza che ha ancora recentemente affermato che il versamento di un tantum di rendite AI arretrate, rispettivamente di alimenti arretrati, può essere assoggettato in base ai disposti dell'art. 37 LT nella misura in cui il pagamento posticipato è avvenuto indipendentemente dalla volontà del beneficiario (Archivio 70,210 = RDAF 2002 II 1, 5, consd. 4b; anche Archivio 71,486 = RDAF 2001 II 253,259).

Per far sì che una liquidazione in capitale rientri in quelle disciplinate dall'art. 37 LT occorre quindi che la stessa sia non solo sostitutiva della prestazione ricorrente, ma rappresenti anche la tacitazione del debito originario alla base delle prestazioni periodiche medesime.

Sono pertanto considerate liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti tutti i versamenti unici con i quali vengono tacitate aspettative a future rendite e ad altre prestazioni periodiche basate su leggi, statuti, contratti o disposizioni per causa di morte.

Esse rappresentano reddito realizzato in via di compensazione.

1.1 Modalità d'imposizione**1.1.1 In generale**

Le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti vanno aggiunte ai redditi conseguiti nel periodo di computo. L'imposta è però calcolata, tenuto conto degli altri redditi e delle deduzioni ammissibili, con l'aliquota che sarebbe applicata se, invece della liquidazione in capitale fosse versata una prestazione annua corrispondente al fine di attenuare l'effetto della progressione dell'aliquota.

Caso 1

Per la trasformazione del capitale in rendita vitalizia si utilizza l'apposita "Tabella per la conversione delle prestazioni in capitale in rendite vitalizie" che viene regolarmente aggiornata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (vedi allegato).

Esempio:

X, coniugato, a 62 anni ha ricevuto da un'assicurazione privata un importo di fr. 100'000 in sostituzione di una rendita vitalizia.

Determinare la tassazione 2009 sapendo che X ha conseguito nel periodo fiscale un reddito al netto di ogni e qualsiasi deduzione, di fr. 25'000.

Reddito imponibile:

- altri redditi, netti		fr.	25'000
- capitale ricevuto:	fr.	100'000	
		fr.	<u>100'000</u>

reddito imponibile

fr. 125'000

Calcolo dell'aliquota:

- altri redditi, netti		fr.	25'000
------------------------	--	-----	--------

- conversione della liquidazione

in capitale in una rendita vitalizia:	$\frac{\text{fr. } 100'000 \times 46.30}{1'000}$	fr.	4'630
---------------------------------------	--	-----	-------

reddito determinante ai fini dell'aliquota applicabile		fr.	<u>29'630</u>
--	--	-----	---------------

Caso 2

Se la liquidazione in capitale viene corrisposta in sostituzione di una rendita temporanea, ai fini dell'aliquota applicabile si terrà conto della durata della rendita.

Esempio:

X riceve un capitale di fr. 100'000 in sostituzione di una rendita temporanea di 5 anni. Per il calcolo dell'aliquota il capitale viene convertito in una rendita annua di:

$$\frac{\text{fr. } 100'000}{5} = \text{fr. } 20'000$$

1.1.2 In caso di decesso

Le liquidazioni in capitale acquisite in seguito al decesso del contribuente che non rientrano nella casistica dell'art. 38 LT (vedi punto 2), sono da tassare, in base all'art. 37 LT, con l'imposta ordinaria nelle partite fiscali dei singoli beneficiari, tenendo pre-

sente che trattandosi di proventi straordinari e quindi non periodici, gli stessi non vanno annualizzati al fine della determinazione del reddito imponibile. Per contro, ai fini della determinazione dell'aliquota, il capitale va trasformato in una prestazione annua ricorrente.

1.1.3 Imposta comunale

Si rammenta che la competenza al prelievo dell'imposta comunale nel caso di liquidazioni in capitale tassate in applicazione dell'art. 37 LT è di spettanza del Comune di domicilio o di dimora fiscale del contribuente al momento della cessazione dell'assoggettamento o alla fine del periodo fiscale.

2. Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 LT)

L'art. 38 LT mette al beneficio di un'imposizione particolare separata annua le seguenti prestazioni:

- a) *i versamenti in capitale provenienti dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (I. pilastro):*
si tratta dell'indennità unica cui hanno diritto le vedove che alla morte del coniuge non adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita per vedove (art. 24 LAVS);
- b) *le prestazioni da istituzioni di previdenza professionale (II. pilastro) e da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (III. Pilastro A);*
- c) *le somme uniche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute.*

Queste prestazioni in capitale sono di solito versate in caso di invalidità o di morte da assicurazioni contro gli infortuni, responsabilità civile, ecc.

Rientrano in questa categoria anche le prestazioni supplementari provenienti da assicurazioni "miste" private soggette a riscatto. Si tratta di regola di assicurazioni di capitali a premi periodici concluse nel quadro della previdenza individuale libera e che prevedono il pagamento di un determinato importo in caso di sopravvivenza e il pagamento di una prestazione supplementare in caso di morte per infortunio.

Da notare che le prestazioni fino a concorrenza della somma assicurata in caso di sopravvivenza sono esenti (art. 23 lett. b LT), poiché provenienti da un'assicurazione privata soggetta a riscatto.

Esempio:

X ha concluso un'assicurazione-vita con un valore di riscatto alle seguenti condizioni:

- premio annuo	fr.	4'000
- capitale in caso di sopravvivenza	fr.	140'000
- capitale in caso di decesso per infortunio	fr.	300'000
- beneficiari: X oppure il figlio		

Determinare l'imposizione in caso di:

a) sopravvivenza

b) decesso per infortunio

a) In caso di sopravvivenza il capitale ricevuto di fr. 140'000 è esente (art. 23 lett. b LT).

b) In caso di decesso per infortunio:

- fr. 140'000 a favore del figlio non soggiacciono ad imposta ordinaria, risultano pure esenti nel contesto dell'imposta di successione (modifica di legge 1.1.2000);
- fr. 160'000 sono tassati al figlio con l'imposta separata annua (art. 38 LT).

Le prestazioni in capitale dell'art. 38 LT acquisite in seguito a decesso del contribuente sono sempre da tassare al beneficiario della prestazione con l'imposta ordinaria e non con l'imposta di successione.

2.1 Modalità di imposizione

2.1.1 In generale

Le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (I., II., III. pilastro A e analoghi versamenti del datore di lavoro), nonché le somme uniche versate in seguito a decesso o pregiudizio durevole della salute sono imponibili nel modo seguente:

- assoggettamento ad un'imposta separata annua che è dovuta per l'anno in cui i proventi sono stati conseguiti (art. 58 LT). Se sono state versate diverse prestazioni in capitale nello stesso anno, l'imposta è commisurata alla totalità delle prestazioni. In base al principio del cumulo dei redditi (art. 8 LT) devono pure essere cumulate le prestazioni dei coniugi non separati legalmente o di fatto. Ai fini dell'aliquota applicabile fa stato la situazione personale al 31.12 o a fine assoggettamento. In caso di decesso di uno dei due coniugi vedi spiegazione al punto 2.1.1.1
- la tassazione delle prestazioni percepite avviene di regola, come richiesto dalla maggior parte dei contribuenti, immediatamente dopo il versamento delle stesse. La tassazione verrà quindi emessa con riserva di revisione qualora la situazione personale del contribuente dovesse cambiare entro il 31.12 o la fine dell'assoggettamento.

Esempio no. 1: prestazione in capitale unica

X, celibe, riceve a 60 anni nel 2009, fr. 450'000 dal Fondo di previdenza.

In base ai disposti di cui all'art. 38 cpv. 2 LT, l'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente, ritenuta un'aliquota minima del 2%.

In base ai disposti dell'art. 38 cpv. 3 LT, non viene ammessa nessuna deduzione sociale di cui all'art. 34 LT (figli, persone a carico, figli agli studi, quota esente beneficiari AVS / AI).

La prestazione annua corrispondente viene determinata in base alla "Tabella per la conversione di prestazioni in capitale in rendite vitalizie" edita dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e che figura quale allegato alla presente circolare.

Determinazione della prestazione annua: $\frac{\text{fr. } 450'000 \times 43.78}{1'000} = \text{fr. } 19'701$

Aliquota art. 35 cpv. 1 LT riferita a fr. 17'512 = 2.3553%

Dovuto d'imposta: $\frac{\text{fr. } 450'000 \times 2.3553}{100} = \text{fr. } 10'598.55$

Esempio no. 2: cumulo delle prestazioni

La signora Y (moglie di X), 44 anni, riceve nel 2009 una prestazione della previdenza (secondo pilastro) di fr. 300'000 mentre il marito X, 51 anni, riceve nello stesso anno pure un'analoga prestazione previdenziale di fr. 700'000:

Trattandosi di contribuenti coniugati l'imposizione avverrà tenuto conto del cumulo delle prestazioni sancito dall'art. 8 cpv. 1 LT.

Occorre trasformare le singole prestazioni (marito / moglie) in funzione dei rispettivi coefficienti e cumulare le rendite vitalizie così ottenute al fine della determinazione dell'aliquota con cui imporre l'ammontare cumulato delle prestazioni.

Determinazione della prestazione annua corrispondente e dell'aliquota d'imposta:

	Conversione in prestazione annua	Aliquota art. 35 cpv. 2 LT
marito	$\frac{700'000 \times 35.66}{1'000} = 24'962$	
moglie	$\frac{300'000 \times 30.85}{1'000} = 9'255$	
Cumulo delle prestazioni annue	= 34'217	1.6818% (minima 2%)

In base ai disposti dell'art. 38 cpv. 3 LT, non viene ammessa nessuna deduzione sociale di cui all'art. 34 LT (figli, persone a carico, figli agli studi, quota esente beneficiari AVS / AI).

Si rammenta l'applicazione dell'aliquota minima del 2% prevista dall'art. 38 cpv. 2 LT qualora l'aliquota riferita alla prestazione annua corrispondente o al cumulo delle prestazioni annue corrispondenti fosse inferiore.

Calcolo dell'imposta:

$$\text{Imposta sulle prestazione cumulate: } \frac{1'000'000 \times 2}{100} = \text{fr. } 20'000$$

Esempio no. 3: matrimonio durante l'anno

Matrimonio di X (51 anni) e Y (44 anni) il 30.06.2009. Prestazione III. Pilastro X 700'000, prestazione II. Pilastro Y 500'000.

Trasformazione delle singole prestazioni in rendita (con i coefficienti riferiti a uomo X/donna Y)

Cumulo delle rendite e ricerca dell'aliquota di riferimento (persone coniugate)

Applicazione dell'aliquota di riferimento alle prestazioni cumulate (1'150'000)

Determinazione della prestazione annua corrispondente e dell'aliquota d'imposta.

	Conversione in prestazione annua	Aliquota art. 35 cpv. 2 LT
marito	$\frac{700'000 \times 35.66}{1'000} = 24'962$	
moglie	$\frac{500'000 \times 30.85}{1'000} = 15'425$	

5.2.3

Cumulo delle prestazioni annue = 40'387 2.0510%

Calcolo dell'imposta:

Imposta sulle prestazioni cumulate: $\frac{1'200'000 \times 2.0510}{100} = \text{fr. } 24'612$

Esempio no. 4: cumulo di prestazioni e matrimonio

X, celibe di 48 anni di età, il 30.04.2009 riscatta l'intera prestazione in capitale della previdenza vincolata (III. pilastro A) di 200'000.- e la investe nella riattazione della propria abitazione primaria. Il 1°.10.2009 X da dipendente passa a indipendente e percepisce la liquidazione in capitale della previdenza professionale (II. pilastro) di 500'000.-. Il 01.07.2009 X ha sposato Y.

Imposta annua intera IC sulla previdenza individuale vincolata scaduta il 30.04.2009

L'autorità fiscale può procedere (se ne è a conoscenza) all'imposizione immediata della prestazione. Al momento della scadenza (30.4.2009) X è celibe per cui la tassazione avverrà applicando l'aliquota delle persone sole.

In base ai disposti dell'art. 38 cpv. 3 LT, non viene ammessa nessuna deduzione sociale di cui all'art. 34 LT (figli, persone a carico, figli agli studi, quota esente beneficiari AVS / AI).

- prestazione in capitale della previdenza individuale vincolata	200'000
- trasformazione in rendita ricorrente: $(200'000 \times 33.77 / 1'000)$	6'754
- aliquota per persone sole, ma al minimo aliquota del 2% (art. 38 LT)	2%
- imposta cantonale dovuta	4'000

L'art. 58 LT stabilisce che, nel caso in cui nello stesso anno fiscale sono stati conseguiti diversi proventi, l'imposta è commisurata alla loro totalità. Le due prestazioni della previdenza percepite nel 2009, sono pertanto imposte cumulativamente.

Al momento della scadenza della prima prestazione X era celibe, mentre al momento della scadenza della seconda prestazione X era coniugato e, di conseguenza, deve essere applicata l'aliquota dei coniugi.

Per il calcolo dell'imposta annua intera 2009 occorre pertanto:

- **convertire in rendita annua, per il calcolo dell'aliquota, le prestazioni complessive percepite nello stesso periodo fiscale;**
- **applicare la scala delle aliquote in funzione della situazione personale del contribuente al 31.12 o alla fine dell'assoggettamento.**

Prestazioni complessive	Conversione in rendita	Aliquota coniugati	
700'000	23'639	0.8535%	
Imposta sulle prestazioni della previdenza:	700'000 x 2% (aliquota minima)		14'000.00
Imposta sulla precedente tassazione annua intera:			- 4'000.00
Imposta dovuta a saldo			10'000.00

2.1.1.1 Cumulo prestazioni in caso di decesso di un coniuge

A seguito dell'abolizione del cpv. 4 dell'art. 38 LT, per la tassazione delle prestazioni in capitale della previdenza e ai fini dell'aliquota fa stato, come per la tassazione ordinaria, la situazione personale del contribuente alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (art. 35 cpv. 4 LT). Poiché il decesso di uno dei due coniugi provoca la fine dell'assoggettamento della famiglia e parimenti l'inizio dell'assoggettamento per il coniuge superstite (art. 53 cpv. 3 LT) anche ai fini del cumulo di più prestazioni imponibili si considerano in modo distinto i due periodi di assoggettamento. Quello della famiglia (fino al giorno del decesso di uno dei due coniugi) e quello del coniuge superstite (a contare dal giorno successivo il decesso del coniuge premoriente). Il cumulo delle prestazioni interviene quindi, se del caso, in modo separato tre quelle percepite dai coniugi fino alla data del decesso e quelle percepite dal coniuge superstite dal giorno successivo il decesso.

Per quanto riguarda l'aliquota applicabile vengono al riguardo emanate le seguenti disposizioni:

- per le prestazioni in capitale versate prima del decesso del coniuge (quindi in costanza di matrimonio): fa stato l'aliquota alla fine dell'assoggettamento della famiglia, cioè quella per coniugati. Più prestazioni in capitale versate prima del decesso del coniuge sono cumulate tra di loro (oggetto del cumulo sono tutte le prestazioni in capitale percepite da entrambi i coniugi). Tali modalità sono applicabili sia ai fini dell'imposta cantonale che per l'imposta federale diretta (vedi punto 2.4);
- per le prestazioni in capitale versate al coniuge superstite dal giorno successivo il decesso del coniuge premoriente (versamenti effettuati dopo la fine dell'assoggettamento della famiglia ed entro la fine dell'anno civile in cui è avvenuto il decesso) per l'imposta cantonale fa stato l'aliquota dei coniugati. Ciò in applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 35 cpv. 5 LT.
Per l'imposta federale diretta è invece applicata l'aliquota riferita alla situazione personale del coniuge superstite alla fine del periodo fiscale.
Più prestazioni in capitale (ma soltanto quelle percepite dopo il decesso ed entro la fine dell'anno) sono cumulate tra di loro sia ai fini dell'imposta cantonale che dell'imposta federale diretta (vedi punto 2.4).

2.1.1.2 Prelevamenti anticipati (art. 30 lett. c LPP)

Nel contesto di quanto concesso nell'ambito della legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (art. 30, lett. c. LPP), all'assicurato è data la possibilità di effettuare un prelievo anticipato (termine ultimo per il prelevamento: 3 anni prima della nascita delle prestazioni di vecchiaia) per acquistare un'abitazione propria o per ammortizzare un debito che grava la stessa.

Fiscalmente, al momento del prelievo anticipato, l'intero avere di previdenza prelevato anticipatamente soggiace ad imposizione quale prestazione in capitale proveniente dalla previdenza professionale. L'art. 30 cpv. 1 LPP prevede la possibilità del rimborso del prelievo anticipato. Tale eventualità si riflette nel diritto spettante al contribuente di ottenere il rimborso senza interessi dell'imposta precedentemente pagata. Spetterà al contribuente l'obbligo d'inoltrare una formale domanda all'autorità fiscale cantonale che a suo tempo aveva proceduto all'incasso dell'imposta. Detta richiesta deve essere inoltrata entro tre anni dal rimborso del prelievo anticipato. Alla richiesta dovrà essere allegata l'attestazione a suo tempo rilasciatagli circa l'ammontare delle imposte prelevate al momento del prelievo anticipato.

2.1.1.3 In caso di cambiamento d'impiego (art. 23 lett. c LT)

Le prestazioni in capitale versate dal datore di lavoro o da istituzioni di previdenza professionale (II. pilastro) in occasione di un cambiamento d'impiego non sono imponibili a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale. La loro tassazione è posticipata al momento in cui il contribuente beneficerà effettivamente della prestazione previdenziale. Come precisato a pag. 37 del Messaggio no. 5016 del 27 giugno 2000 riguardante la modifica della LT, *nel caso di pagamento in contanti della prestazione di uscita da parte di un istituto di previdenza o di libero passaggio la protezione (previdenziale) è interrotta. La somma ricevuta in contanti non può più essere successivamente versata su un conto di libero passaggio (nuovo o esistente) o su una polizza di libero passaggio. In quest'ultimo caso la somma prelevata in contanti è tassata immediatamente (art. 38 LT e LIFD).*

Restano evidentemente escluse da questa norma le prestazioni della previdenza individuale vincolata (III. Pilastro A) che sono immediatamente imponibili. La non imponibilità è data nel caso di versamento diretto all'istituto di previdenza del II pilastro sotto forma di riscatto nell'ottica di un recupero di una lacuna previdenziale.

2.1.1.4 In caso di trasferimento di domicilio all'estero

Le persone che ricevono una prestazione previdenziale in capitale sono assoggettate all'imposta alla fonte se, al momento del versamento della prestazione in capitale non hanno (più) domicilio o dimora fiscali in Svizzera.

Il momento determinante per stabilire se vi è (ancora) domicilio o dimora in Svizzera è la data di annuncio della partenza al Comune di residenza. Se l'annuncio della partenza avviene dopo il versamento della prestazione in capitale, quest'ultima è soggetta ad imposizione ordinaria. Qualora invece l'annuncio della partenza avviene

prima del versamento, deve essere eseguita la trattenuta dell'imposta alla fonte sulla base delle specifiche direttive in materia (Direttive imposte alla fonte no. 6 e no. 7).

2.1.1.5 Intimazione di più tassazioni durante lo stesso anno

Qualora il contribuente ha percepito, durante lo stesso anno fiscale, più di una prestazione in capitale e solo una parte delle stesse è stata oggetto d'imposizione, sarà necessario allestire una tassazione che tenga conto della totalità dei proventi.

Dall'imposta così ottenuta dovrà essere dedotta quella già conteggiata al contribuente con la tassazione precedente (non sarà allestita una nuova tassazione "in sostituzione" di quella già effettuata e cresciuta in giudicato).

Esempio:

In data 10.1.2009 X, 55 anni, celibe, riscatta il II. pilastro per acquistare la propria abitazione e percepisce l'importo di fr. 400'000 che gli viene immediatamente tassato (imposta dovuta in base all'art. 38 LT: fr. 7'000). Il 5.12.2009 egli riscatta parimenti il proprio III. pilastro A per ammortizzare l'ipoteca gravante l'immobile ed incassa l'importo di fr. 100'000.

Calcolo del dovuto d'imposta:

In base ai disposti dell'art. 38 cpv. 3 LT, non viene ammessa nessuna deduzione sociale di cui all'art. 34 LT (figli, persone a carico, figli agli studi, quota esente beneficiari AVS / AI).

Prestazioni complessive percepite nel 2009: fr. 500'000

Determinazione della prestazione annua: $\frac{\text{fr. } 500'000 \times 38.74}{1'000} = \text{fr. } 19'370$

Aliquota art. 35 cpv. 1 LT riferita a fr. 19'370 = 2.2788%

Calcolo dell'imposta: $\frac{\text{fr. } 500'000 \times 2.2788\%}{100} = \text{fr. } 11'394.$

./ imposta cantonale già prelevata fr. 7'000.-

Imposta dovuta a saldo: fr. 4'394

2.2 Obbligo della dichiarazione

L'eventuale trattenuta dell'imposta preventiva sul capitale non dispensa il contribuente dall'obbligo della relativa dichiarazione all'autorità fiscale.

2.3 Imposta comunale

La competenza al prelievo dell'imposta comunale riguardante fattori imponibili secondo l'art. 38 LT è di pertinenza del Comune in cui il beneficiario della prestazione era domiciliato al momento del conseguimento del provento.

Con sentenza no. 80.97.00218 del 10 febbraio 1998 (B.) la Camera di diritto tributario è entrata nel merito della questione dell'intimazione delle imposte annue intere da parte del Comune allorquando, al momento della notifica della tassazione cantonale, ancora non è stato fissato il moltiplicatore d'imposta comunale. Al riguardo nella citata sentenza si giunge alla conclusione che il Municipio doveva attendere l'adozione del nuovo moltiplicatore prima di notificare la tassazione d'imposta annua intera o quanto meno, limitarsi a percepire un acconto d'imposta in attesa di poter notificare la tassazione corretta.

2.4 Imposta federale diretta

Anche ai fini dell'imposta federale diretta (art. 38 LIFD) le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza sono tassate mediante un'imposta annua unica separata dagli altri redditi. L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'art. 36 LIFD. **Ciò significa che in tale ambito, anche dopo il 1.1.2003, sono applicabili le aliquote riferite al sistema di tassazione praenumerando allegate.**

Esempio:

Prestazione in capitale del II pilastro di fr. 603'000 percepita da contribuente persona sola.

Determinazione del dovuto d'imposta:

Imposta riferita al fr. 603'000 di reddito imponibile	fr.	68'459.25
Imposta prelevata sulla prestazione in capitale (1/5)	fr.	13'691.85

3. Prestazioni in capitale da assicurazioni riscattabili a premio unico

Secondo l'art. 19 cpv. 1 lett. a LT gli interessi relativi a prestazioni in capitale provenienti da assicurazioni riscattabili a premio unico, concluse nel quadro della previdenza individuale libera, sono esenti se queste assicurazioni servono alla previdenza.

Si considera che la prestazione serva alla previdenza se al momento del pagamento, in caso di sopravvivenza o di riscatto, sono date cumulativamente le seguenti condizioni:

- durata del rapporto contrattuale almeno 5 anni;
- al momento del pagamento della prestazione assicurativa il beneficiario ha già compiuto 60 anni;
- il beneficiario ha stipulato il contratto prima del compimento del 66.mo anno di età.

Se una di queste condizioni non è adempiuta, la differenza fra la prestazione ricevuta e l'investimento iniziale (premio unico) è imponibile nella procedura ordinaria senza aliquota attenuata.

Esempio:

X conclude un'assicurazione sulla vita, riscattabile, a premio unico alle seguenti condizioni:

- | | |
|---|-----------|
| - età dell'assicurato al momento della stipulazione del contratto | 56 anni |
| - durata dell'assicurazione | 2005-2009 |
| - premio unico | 100'000 |
| - somma versata in caso di sopravvivenza | 140'000 |
| - somma versata in seguito a decesso | 120'000 |

Determinare l'imposizione in caso di:

- a) sopravvivenza alla scadenza
- b) decesso

a) Al momento del versamento della somma assicurata (scadenza del contratto) il beneficiario ha 60 anni. Dato però che il contratto è durato solamente 4 anni e quindi non è rispettata una delle condizioni (durata del contratto almeno 5 anni), la differenza fra

la prestazione ricevuta	fr.	140'000
e		
l'investimento iniziale (premio unico)	fr.	100'000
ossia	fr.	40'000

è imponibile a norma dell'art. 19 cpv. 1 lett. a LT con la procedura ordinaria senza attenuazione dell'aliquota.

b) In caso di decesso la prestazione non deriva né da un versamento in caso di sopravvivenza alla scadenza né da un riscatto. Non tornando applicabile l'art. 19 cpv. 1 lett. a LT, la differenza di 20'000 (prestazione ricevuta meno investimento iniziale) non è imponibile come reddito (art. 23 lett. b LT).

5.2.3

La prestazione di fr. 120'000 soggiace per contro all'imposta di successione in base all'art. 141 lett. d LT ritenuta acquisita l'esenzione qualora il beneficiario della prestazione fosse ascendente o discendente in linea diretta.

La presente circolare entra in vigore con effetto 1.1.2009 e si applica alle prestazioni in capitale decorrenti da tale data.

Divisione delle contribuzioni
Il Direttore:

Lino Ramelli

Allegati:

Tabella per la conversione delle prestazioni in capitale in rendite vitalizie (edizione valida per prestazioni ricevute dopo il 1°.1.2006)

Tariffe IFD Prae 2007

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUTZIONI

Divisione principale imposta federale diretta

Tabella per la conversione di prestazioni in capitale in rendite vitalizie
Edizione valida per prestazioni ricevute dopo il 1.1.2006

La seguente rendita corrisponde, secondo l'età e il sesso del beneficiario, ad una prestazione in capitale di fr. 1000.-.

Età	Rendita annuale		Età	Rendita annuale		Età	Rendita annuale	
	Uomo	Donna		Uomo	Donna		Uomo	Donna
	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
00	22.70	22.49	35	28.38	27.87	70	60.71	55.21
01	22.79	22.57	36	28.68	28.15	71	63.17	57.38
02	22.88	22.65	37	29.00	28.44	72	65.83	59.76
03	22.98	22.74	38	29.33	28.74	73	68.71	62.36
04	23.07	22.83	39	29.68	29.06	74	71.82	65.21
05	23.17	22.92	40	30.04	29.39	75	75.18	68.34
06	23.27	23.02	41	30.43	29.73	76	78.82	71.78
07	23.38	23.12	42	30.83	30.09	77	82.76	75.58
08	23.49	23.22	43	31.26	30.46	78	87.03	79.78
09	23.60	23.32	44	31.71	30.85	79	91.66	84.43
10	23.72	23.43	45	32.18	31.26	80	96.68	89.58
11	23.84	23.55	46	32.68	31.68	81	102.13	95.30
12	23.97	23.66	47	33.21	32.13	82	108.03	101.66
13	24.10	23.78	48	33.77	32.60	83	114.44	108.72
14	24.24	23.90	49	34.37	33.09	84	121.40	116.57
15	24.38	24.03	50	35.00	33.61	85	128.94	125.28
16	24.52	24.16	51	35.66	34.16	86	137.12	134.93
17	24.67	24.30	52	36.37	34.74	87	145.99	145.62
18	24.83	24.44	53	37.11	35.35	88	155.58	157.41
19	24.98	24.59	54	37.90	36.00	89	165.95	170.37
20	25.15	24.75	55	38.74	36.69	90	177.13	184.58
21	25.31	24.90	56	39.62	37.41	91	189.17	200.08
22	25.48	25.07	57	40.57	38.19	92	202.13	216.92
23	25.66	25.24	58	41.57	39.02	93	216.06	235.14
24	25.84	25.42	59	42.64	39.90	94	230.96	254.76
25	26.02	25.60	60	43.78	40.84	95	246.91	275.76
26	26.22	25.79	61	45.00	41.85	96	263.99	298.16
27	26.42	25.99	62	46.30	42.93	97	282.33	322.03
28	26.63	26.19	63	47.69	44.09	98	302.11	347.40
29	26.84	26.41	64	49.18	45.33	99	323.40	374.38
30	27.07	26.63	65	50.77	46.67	100	346.18	403.45
31	27.31	26.86	66	52.48	48.12	101	370.35	434.16
32	27.56	27.10	67	54.32	49.68	102	395.89	466.46
33	27.82	27.34	68	56.29	51.38	103	422.80	500.29
34	28.09	27.60	69	58.42	53.21	104	451.05	535.60



Tabelle für die Berechnung der direkten Bundessteuer der natürlichen Personen (Art. 36 DBG)
Die Tarife 2007/Präe gelten in allen Kantonen ausserhalb für die gesteuerte Besteuerung von Kapitalleistungen aus Vorräten.

Tableau servant à calculer l'impôt fédéral direct des personnes physiques (art. 36 LIFD)

Les barèmes 2007/Präe sont valables dans tous les cantons suisses à l'exception pour l'imposition séparée des prestations de capitaux provenant de la participation.

Tabella per il calcolo dell'imposta federale diretta delle persone fisiche (art. 36 LIFD)

Le tariffe 2007/Präe sono valide in tutti i Cantoni svizzeri ad eccezione della prestazione separata delle prestazioni di capitale provenienti dalla partecipazione.

Deutliche Beschreibung Revenu imposable Revenu imposable ¹	Absteuersatz Deductions avant abat. Deductions after abatement		Verheiratete und Ehepartner Maris et Conjoints conjoints/mariés		Absteuersatz Deductions avant abat. Deductions after abatement		Verheiratete und Ehepartner Maris et Conjoints conjoints/mariés	
	Steuer für 1.000 ²	Für je weitere CHF 100 de revenu en plus	Steuer für 1.000 ²	Für je weitere CHF 100 de revenu en plus	Steuer für 1.000 ²	Für je weitere CHF 100 de revenu en plus	Steuer für 1.000 ²	Für je weitere CHF 100 de revenu en plus
FC	FC	FC	FC	FC	FC	FC	FC	FC
10000	55.81				60000	1800.00		
10500	28.12				61000	1228.23	2.94	
11000	33.03				62000	1236.18		
11500	47.04				63000	1261.06		4.00
12000	46.28				64000	1271.95		
12500	55.90				65000	1322.55		
13000	64.85				66000	1328.18	0.65	
13500	77.26	0.77			67000	1351.06		
14000	82.08				68000	1377.65		5.00
14500	87.18				69000	1381.00		
15000	85.46				70000	1389.55		
15500	103.13				71000	1400.15		
16000	110.86		50.00		72000	1406.78		6.00
16500	119.19		50.00		73000	1413.40		
17000	113.88		39.00		74000	1420.00		
17500	116.23		38.00		75000	1426.75		
18000	114.05		49.00		76000	1433.56		
18500	160.68		60.00		77000	1440.40	0.83	
19000	145.03	0.88	65.00		78000	1447.30		
19500	154.43		78.00		79000	1454.18		
20000	150.78		60.00		80000	1461.00		6.00
20500	172.03		95.00		81000	1467.78		
21000	160.85		100.00		82000	1474.55		
21500	160.97		116.00	0.00	83000	1481.30		6.00
22000	163.75		114.00		84000	1488.05		
22500	169.38		118.00		85000	1494.78		
23000	171.18		120.00		86000	1501.50		
23500	244.19		125.00		87000	1508.20		18.00
24000	270.59		145.00		88000	1514.85		
24500	258.08		168.00		89000	1521.50		
25000	309.30		160.00		90000	1528.15	11.00	
25500	249.79	2.84	173.00		91000	1534.75		
26000	276.18		185.00		92000	1541.35		12.00
26500	194.95		194.00		93000	1547.90		
27000	402.59		195.00		94000	1554.45		
27500	379.00		200.00		95000	1561.00		
28000	400.00		200.00		96000	1567.55		
28500	400.00		200.00		97000	1574.10		
29000	400.79		250.00		98000	1580.65		
29500	602.01		250.00		99000	1587.20		
30000	580.00		278.00	2.00	100000	1593.75		10.00
30500	580.00		270.00					
31000	510.23		285.00					
31500	487.07		308.00					
32000	519.88		323.00					
32500	582.77		323.00					
33000	589.00		360.00					
33500	527.02		370.00					
34000	607.02		400.00					
34500	669.72	3.07	380.00					
35000	716.42		400.00					
35500	746.12		400.00					
36000	775.82		500.00					
36500	800.07		580.00					
37000	835.02		580.00					
37500	854.92		610.00					
38000	804.82		640.00					
38500	881.32		670.00					
39000	948.08		694.00					
39500	90.00		687.00					
40000	900.88		760.00					
40500	1216.38	4.04	730.00					
41000	1070.70		880.00					
41500	1069.18		880.00					

¹ Für höhere steuerliche Einkünfte beträgt die Jahressteuerermässigung 11.5 %.
² 100000 Franc und 1000000 Franc ausserhalb der Schweiz, plus abwärts gerundet auf 11.5 %.
L'impôt sur les revenus séparés des prestations de capitaux provenant de la participation est de 11.5 %.

Indirizzo Internet:
www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00384/index.html